COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FRANCO TRAPPOLI**

INDI

DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale (4014) 3

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 3, 4

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 4

MICOLINI PAOLO, *Relatore* 4

SAMÀ FRANCESCO 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407) 4

TRAPPOLI FRANCO, *Presidente* 4, 6

ARISIO LUIGI 5

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 5

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 5

FERRARI MARTE 5

PALLANTI NOVELLO 5

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 6

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Senatori D'AGOSTINI ed altri; ANTONIAZZI ed altri: Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi *(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3667) 6

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 6, 8, 9

ARISIO LUIGI 9

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore* 6, 9

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 7, 9

FERRARI MARTE 7, 9

PALLANTI NOVELLO 8

Votazione segreta:

MANCINI VINCENZO, *Presidente* 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,35.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale (4014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi a favore dei lavoratori del settore della lavorazione del pomodoro in crisi occupazionale ».

Ricordo che nella seduta del 19 novembre 1986 l'onorevole Micolini ha svolto la relazione.

FRANCESCO SAMÀ. Il gruppo comunista è favorevole al provvedimento in esame che, anche se parziale, tende a soddisfare le esigenze derivanti dalla grave crisi che si è determinata nel settore della trasformazione del pomodoro, settore che ha registrato nel 1986 la caduta verticale dei livelli di occupazione e del numero delle giornate lavorative svolte dagli stessi addetti.

Tale grave crisi è derivata da una parte dalle eccedenze di produzione avutesi nella campagna 1984-1985, come il relatore ha sottolineato, e dall'altra dal contingentamento comunitario che ha creato una situazione pesante nel comparto, per altro caratterizzato da uno stato di crisi permanente e che pertanto, per questa caratteristica peculiare, avrebbe bisogno di un provvedimento ben più ampio di quello al nostro esame.

Urge, a nostro avviso, la predisposizione in tempi brevi di un piano di ristrutturazione del comparto, che il Governo ha annunciato in diverse occasioni.

Tuttavia, in attesa di un intervento più organico dello Stato finalizzato a risolvere i problemi del settore della trasformazione del pomodoro, così come di quello agrumario, non possiamo che accogliere positivamente questo provvedimento che cerca di dare una risposta ad alcuni problemi contingenti, come quello di coloro che non hanno potuto lavorare nel 1986 nemmeno trenta giornate. Con la normativa in esame si viene incontro, in via del tutto straordinaria, a quei lavoratori stagionali che hanno svolto trenta giornate lavorative nella campagna 1985, ma che non hanno raggiunto questa soglia nel corso del 1986. Si prevede l'indennizzo dei giorni non lavorati al di sotto di tale limite, l'assistenza sanitaria e l'accredito dei contributi figurativi per le assicurazioni obbligatorie. Si tratta di benefici che rispondono in parte alle esigenze di questi lavoratori e che saranno vanificati se non interverrà in tempi brevi a sanare definitivamente la situazione un piano organico di ristrutturazione del settore.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordiamo con la proposta di soppressione, per le ragioni addotte dal relatore, sottolineando per altro che l'esigenza della determinazione dei bacini di impiego da parte delle Commissioni regionali per l'impiego per la manodopera addetta all'industria di trasformazione dei prodotti

ortofrutticoli e la necessità di stabilire criteri di avviamento al lavoro cui debbono attenersi gli uffici di collocamento sussistono e vanno affrontate e risolte con una certa urgenza.

Per le motivazioni che ho espresso, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PAOLO MICOLINI, *Relatore.* Ho poco da aggiungere alla mia relazione; concordo sulla necessità di un piano di ristrutturazione del settore, che rappresenta la condizione essenziale perché nei prossimi anni la situazione possa essere risolta in via definitiva.

Per quanto concerne l'articolo 2, condivido la necessità di una migliore utilizzazione della manodopera, ma sono dell'avviso che questo problema debba essere affrontato in via generale, e abbia valenza su tutto il territorio nazionale e non per aree determinate.

Ringraziando i colleghi intervenuti, sollecito l'approvazione del provvedimento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo la mia soddisfazione per il positivo accoglimento da parte dei gruppi del disegno di legge in esame.

Vorrei sottolineare la curiosa posizione che si è venuta a determinare – anche se ne comprendo in parte le ragioni – circa la soppressione dell'articolo 2, la cui opportunità è stata ribadita anche dal relatore.

L'articolo 2 era finalizzato, soltanto a breve termine, a dare un contributo valido al superamento della crisi occupazionale del settore che non può – come hanno più volte sottolineato i commissari intervenuti nel dibattito – essere superata esclusivamente con misure provvisorie di carattere economico.

Con la presentazione del disegno di legge si era inteso fronteggiare questa grave crisi occupazionale, cogliendo l'occasione per istituire bacini di impiego relativi alla manodopera appartenente a questo settore (trasformazione dei prodotti ortofrutticoli); infatti, il provvedimento al nostro esame è stato a suo tempo sollecitato dai rappresentanti dei lavoratori, dai sindacati di categoria nonché dai datori di lavoro, una volta avvertita la gravità della crisi del settore.

PRESIDENTE. Non essendo pervenuto il parere della Commissione bilancio, rinvio ad altra seduta il seguito e la conclusione della discussione del disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas ».

Ricordo che la Commissione deve passare, nella seduta odierna, alla votazione definitiva dell'articolo 1, come modificato dagli emendamenti accolti nella seduta del 5 giugno 1986, già approvato in quella seduta in linea di principio, sul quale è intervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Ricordo, altresì, che gli articoli 2 e 3 sono già stati votati in via definitiva nella medesima seduta.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Vorrei dar conto alla Commissione delle modifiche apportate all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame: vi è l'aggiunta del comma 3-*bis*, che adegua alle intervenute innovazioni tecnologiche la definizione di

azienda del gas, escludendo il riferimento al gas manifatturato. Al quarto comma sono state apportate due modifiche: una riguarda l'aliquota contributiva, che è passata dal 6,35 per cento al 5,60 per cento, secondo le indicazioni dell'allegata nota dell'INPS al Ministero del lavoro, l'altra concerne l'estensione del medesimo contributo alla tredicesima mensilità. Il testo predisposto dal Governo non contemplava la tredicesima mensilità, ma probabilmente si è trattato di un errore, di una svista.

Devo sottolineare che il giusto ammontare, ai fini dell'equilibrio della gestione, del contributo a carico delle aziende dovrebbe essere previsto, a mio giudizio, in una percentuale del 4,20 per cento delle retribuzioni, come da me proposto con un emendamento, anziché del 5,60 per cento.

Per quanto riguarda il quinto comma, è stata apportata una modifica tecnica, dove era stato erroneamente previsto il concerto anche del comitato amministratore del Fondo; ora si prevede esclusivamente un parere da parte dello stesso comitato.

Infine, vi è l'aggiunta del comma 11-*bis* che, a fronte del contenzioso giurisdizionale in atto, fa salve tutte le contribuzioni finora acquisite dalle aziende del gas.

A questo punto, raccomando alla Commissione di approvare in via definitiva l'articolo 1, dato che il parere della Commissione bilancio è favorevole.

NOVELLO PALLANTI. Il gruppo comunista ha già espresso precedentemente le sue considerazioni sul disegno di legge e ha già sottolineato l'opportunità di giungere rapidamente alla sua approvazione. Oggi ribadisce l'adesione e il consenso al provvedimento nel suo complesso e, in particolare, all'articolo 1 come modificato.

LUIGI ARISIO. A nome del gruppo repubblicano credo di poter affermare senza ombra di dubbio che l'approvazione del provvedimento è divenuta ormai un vero e proprio atto dovuto nei confronti dei destinatari della normativa, per cui il parere non può non essere largamente positivo.

MARTE FERRARI. Abbiamo ampiamente esaminato il disegno di legge n. 3407 ed abbiamo ritenuto necessario addivenire ad una sua rapida approvazione. Per quanto riguarda la contribuzione, il relatore ha mosso rilievi in ordine alla quota del 5,60 per cento, che a suo parere doveva attenersi intorno al 4,20 per cento: dato che per questo, come per altri fondi previdenziali compresi nella legge di perequazione pensionistica n. 140 del 1985, i destinatari attendono da quasi un anno e mezzo il relativo provvedimento, ritengo doveroso accogliere la percentuale del 5,50 per cento ed approvare oggi il disegno di legge.

Alcune questioni, comunque, rimangono aperte e il Governo, soprattutto il ministro del lavoro, per mezzo del sottosegretario Conti Persini, dovranno farsene carico. Pertanto, pur sottolineando nuovamente il ritardo del provvedimento, a nome del gruppo socialista esprimo parere favorevole.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Rispondo in modo particolare all'osservazione dell'onorevole Marte Ferrari. L'aliquota del 4,20 per cento, prevista originariamente nel testo governativo, era stata considerata in base ai calcoli effettuati dall'INPS. Per quanto concerne la nuova misura del 5,60 per cento, essa si ricollega all'adeguamento delle pensioni d'annata *ex* articolo 10 della legge n. 140 del 1985.

Al riguardo, faccio presente che l'adeguamento previsto (che si riferisce non solo alla previdenza per i gasisti, ma anche ad altre forme integrative e sostitutive di previdenza) è oggetto di un apposito provvedimento già predisposto dal Ministero del lavoro, che è stato inviato agli altri dicasteri per il concerto e che sarà presentato al più presto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VINCENZO MANCINI

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione finale a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di previdenza per il personale dipendente da aziende private del gas » (3407):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Azzolini, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Carlotto, Cavagna, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Florino, Garocchio, Gasparotto, Gianni, Lops, Mancini Vincenzo, Manfredini, Micolini, Pallanti, Pedroni, Pisicchio, Pujia, Quintavalla, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Discussione della proposta di legge senatori D'Agostini ed altri; Antoniazzi ed altri: Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato) (3667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori D'Agostini, Schietroma, Bombardieri, Toros, Codazzi, Cengarle, Patriarca, Ferrara Nicola, Costa, Pinto Michele, Mezzapesa, Damagio, Riggio; Antoniazzi, Vecchi, Iannone, Montalbano, Di Corato, Miana, Canetti, Torri: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi », già approvata in un testo unificato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 aprile 1986.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso sul provvedimento in esame parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha facoltà di svolgere la relazione.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore*. La proposta di legge nasce dal fatto che in base alla legislazione vigente i contributi per gli assegni familiari, versati dai datori di lavoro all'INPS, per i lavoratori iscritti a tale istituto, e i contributi per i corrispondenti trattamenti, versati direttamente ai lavoratori dai datori di lavoro pubblici, sono esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Tale esclusione non è invece disposta a favore di altri datori di lavoro, che eroghino trattamenti analoghi agli assegni familiari, versandoli direttamente ai lavoratori.

L'articolo 1 della proposta stabilisce, quindi, che gli emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati direttamente dal datore di lavoro, vengono assoggettati alla contribuzione solo oltre il limite dell'importo degli assegni familiari erogati dall'INPS.

Per illustrare il contenuto dell'articolo 2, occorre ricordare che l'articolo 7 della legge n. 252 del 1974, da tale articolo richiamato, ha stabilito, per i partiti poli-

tici, i sindacati, i patronati e le associazioni di assistenza del movimento cooperativo, l'esonero del pagamento dei contributi per assegni familiari, qualora essi avessero assicurato un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello erogato dalla Cassa unica assegni familiari, e ciò per gli anni fino all'entrata in vigore di tale legge. Il citato articolo 7 ha assoggettato inoltre, i medesimi soggetti alla disciplina degli assegni familiari.

Ciò premesso, l'articolo 2 estende le disposizioni dell'articolo 1 ai casi di cui all'articolo 7 della legge n. 252 del 1974, per i periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il termine decennale di prescrizione dei contributi, che impedisce la regolarizzazione di situazioni pregresse, e restando ferme altresì le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 valuta l'onere finanziario in 20 miliardi per il triennio 1986-1988, facendo riferimento al capitolo 6856 del Ministero del tesoro e allo specifico accantonamento « integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributi ».

Con la normativa in oggetto finalmente si fa chiarezza in una materia che ha presentato per il passato delle controversie, per cui sollecito la Commissione ad approvarla.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con la puntuale e dettagliata relazione dell'onorevole Bianchi. Desidero solo aggiungere che la normativa in oggetto è in linea con gli orientamenti sulla determinazione della retribuzione imponibile contenuti nel testo di riforma del sistema pensionistico approvato recentemente dal Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo ai rapporti di lavoro instaurati con i partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni particolari, si è considerata la peculiarità di tali rapporti, prevedendo un'efficacia retroattiva alle disposizioni di cui all'articolo 1 e un ambito prescrizionale di 10 anni.

Ciò precisato, invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

MARTE FERRARI. Desidero sottolineare che, in effetti, l'articolo 1 della proposta di legge in esame tende a sanare una situazione di sperequazione che si è venuta a determinare per il fatto che alcuni datori di lavoro – individuati dall'articolo 7 della legge n. 252 del 1974 – in forza di tale articolo hanno corrisposto direttamente ai propri dipendenti (o per meglio dire, trattandosi di partiti politici e sindacati, ai propri collaboratori a carattere permanente, e come tali assicurati) le quote di maggiorazione per i carichi familiari. Sono sorti contenziosi tra ispettorato del lavoro e INPS; mentre da una parte si sosteneva una certa linea di condotta, dall'altra si pretendeva il versamento dei contributi dovuti.

La corresponsione di contributi per emolumenti a titolo di assegni familiari direttamente nel salario o nello stipendio poteva determinare sperequazioni anche per quanto riguarda l'indennità di fine lavoro o il trattamento pensionistico. Una persona con dieci figli aveva lo stipendio ordinario più dieci quote mensili relative ad assegni familiari: aveva uno stipendio, per esempio, di un milione 200 mila lire, a fronte di uno stipendio ordinario di un milione. Il trattamento, comunque, era uniforme, non presentava diversità, in quanto era diseguale il carico familiare.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordo sull'intento di concludere definitivamente il contenzioso in atto, però domando ai colleghi e al Governo se nella retroattività ivi prevista non possa ravvisarsi un ingiustificato trattamento di favore per i soggetti previsti nella disposizione rispetto ad altri soggetti economici che potrebbero avanzare contestazioni appellandosi alla preclusione decennale. Ritengo che forse questo punto vada meglio esaminato ed approfondito, perché potrebbe rappresentare un fattore di differenziazione di carattere economico-sociale

a fronte del principio generale di uguaglianza e parità tra organizzazioni similari.

PRESIDENTE. Qui non siamo di fronte ad un problema di carattere interpretativo, ma ad una disposizione (l'articolo 1) che stabilisce che gli emolumenti corrisposti direttamente dai datori di lavoro in sostituzione degli assegni familiari non fanno parte della retribuzione assoggettabile a contributo. L'articolo stabilisce che nel periodo successivo all'entrata in vigore del provvedimento queste voci non formano il coacervo delle quantità assoggettabili a contributo.

L'articolo 2 estende questa disposizione anche a quei datori di lavoro di cui alla norma richiamata (partiti ed altre associazioni) stabilendo che, dato che questi datori corrispondono emolumenti considerati sostitutivi degli assegni familiari, tali voci di corresponsione – ferme restando le corresponsioni ai singoli prestatori d'opera – non entrano a far parte della retribuzione, non d'ora in avanti ma nei limiti della preclusione (cioè dieci anni). Si pone in essere una norma che crea una discrasia, eufemisticamente, tra i datori di lavoro *tout court* e quanto disciplinato dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252; visto che questo provvedimento non è stato assegnato alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del parere, ma solo alla Commissione bilancio, che peraltro ha espresso parere favorevole, ritengo a questo punto necessario rivolgerci alla I Commissione, a meno che non ci si orienti per una diversa formulazione della norma.

A questo punto, mi pare ardito e scarsamente praticabile dare valore di efficacia interpretativa e approvare l'articolo 2 *tout court*, perché ciò potrebbe innescare un meccanismo di contenzioso da parte di tutti i datori di lavoro *ex* articolo 1, che avrebbero fondatamente titolo per ripetere le prestazioni versate nei dieci anni precedenti l'entrata in vigore della legge.

Sono grato al collega Marte Ferrari per aver sollevato la questione. Le strade sono due: o chiediamo il parere alla Commissione affari costituzionali, oppure procediamo ad una pausa di riflessione per ipotizzare una diversa formulazione del testo che risolva le vertenze in atto e non ne inneschi altre di dimensioni maggiori.

NOVELLO PALLANTI. Vorrei ricordare che questa proposta di legge, che peraltro mi pare abbia trovato un'adesione pressoché totale da parte delle forze politiche al Senato, tendeva a realizzare gli scopi illustrati dal relatore, dal collega Marte Ferrari nonché dal presidente, pur con l'accenno ad alcune difficoltà che potrebbero sorgere.

I discorsi intorno a questioni di principio hanno sempre valore di discorsi di principio; sono dell'opinione che, in concreto, le cose non stiano come teoricamente prospettato da Marte Ferrari e dal presidente. In effetti, l'articolo 2 vuol cogliere una realtà peculiare al pagamento degli assegni familiari in via diretta e peculiare alle organizzazioni previste nello stesso articolo. In via del tutto astratta, può verificarsi indubbiamente quanto è stato ipotizzato, ma sono molto preoccupato che un'eventuale modifica del testo comporti un rinvio dell'approvazione finale; sappiamo benissimo quanto il problema stia a cuore a tutti, soprattutto per superare l'*impasse* in cui si trova la previdenza sociale, impegnata ad esaurire il gravoso impegno di esigere crediti, e in cui si trovano i destinatari di questa normativa. Sono dell'opinione di approvare il testo come trasmesso dal Senato, tenuto conto che sulla materia abbiamo gli spazi eventuali per operare le necessarie modifiche. Mi auguro, infatti, che la legge sul riordino del sistema pensionistico venga nuovamente avviata.

Esistono, inoltre, altri utili momenti di discussione (come la proposta sugli assegni sociali), in cui si potrà ovviare all'eventuale rischio paventato dall'onorevole Marte Ferrari.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei precisare che i datori di lavoro oggetto del presente provvedimento sono da individuare negli enti pubblici (in base all'articolo 79 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 796 del 30 maggio 1955), nelle organizzazioni sindacali, nei partiti politici, nelle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (in base all'articolo 7 della legge n. 252 del 1974).

PRESIDENTE. Concordo con l'onorevole Pallanti sull'esigenza di non frapporre ostacoli all'approvazione del provvedimento. Non intendo formalizzare alcuna proposta; voglio solo ricordare che, se vi sarà tempestività da parte dell'altro ramo del Parlamento, una migliore formulazione dell'articolato potrà aiutarci maggiormente.

MARTE FERRARI. Poiché non possiamo evitare in assoluto che qualunque formulazione faccia nascere contestazioni in futuro, ritengo che si possa approvare il testo trasmesso dal Senato, avendo ascoltato le risposte del sottosegretario.

LUIGI ARISIO. Non voglio mettere in discussione le affermazioni del rappresentante del Governo, ma credo che sarebbe opportuno chiedere nuovamente il parere della I Commissione affari costituzionali; mi sembra, infatti, singolare approvare una legge sulla quale già nutriamo fondati dubbi e dalla quale sappiamo che nascerà un contenzioso da parte degli istituti interessati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Ho ascoltato attentamente le osservazioni e le richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Marte Ferrari ed esplicitate dal presidente. Desidero però precisare (come già si evinceva dalla mia relazione) che il campo è molto circoscritto, in quanto riguarda gli enti pubblici e quei soggetti che la legge esonerava dalla partecipazione alla cassa unica per gli assegni familiari, perché vi si provvedeva direttamente. Nell'andar del tempo questi datori di lavoro possono aver erogato anche assegni familiari in misura superiore a quella prevista per la generalità dei lavoratori facenti capo alla cassa unica per gli assegni familiari.

Nel momento in cui si stabilisce che tutti i datori di lavoro confluiscono su tale cassa, è evidente che il *plus* della misura è di per sé una retribuzione.

LUIGI ARISIO. Non è affatto evidente! Si tratta di un'illazione!

FORTUNATO BIANCHI, *Relatore.* Lo dico come relatore. La tua illazione vale quanto la mia precisazione! Si possono sostenere tesi, magari diverse, ma non illazioni.

Ritengo che non si debbano riscontrare anomalie nell'applicazione della legge, e quindi si possa procedere all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

(È approvato).

Art. 2.

1. Nei casi disciplinati dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge si applicano, fermi restando i termini di prescrizione previsti nell'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ai periodi di paga anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque valide e conservano la loro efficacia le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate sulla base degli emolumenti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Integrazione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione finale a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori D'Agostini ed altri; Antoniazzi ed altri: « Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi » *(Approvata in un testo unificato dalla XI Commissione permanente del Senato della Repubblica)* (3667):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzolini, Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Bonalumi, Carlotto, Cavagna, Cristofori, Danini, Ferrari Marte, Florino, Garocchio, Gasparotto, Lodi Faustini Fustini, Lombardo, Lops, Mancini Vincenzo, Manfredini, Micolini, Pallanti, Pedroni, Pujia, Quintavalla, Samà, Sanfilippo, Trappoli.

Si è astenuto:

Arisio.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO